

Repertorio n. 12605

Raccolta n. 9811

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
"FONDAZIONE PIO LASCITO NINO BAGLIETTO"
REPUBBLICA ITALIANA**

Registrato a Genova :
il 26/04/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di aprile alle ore quindici.

n. 15396

Serie 1T

Pagati Euro 356,00

Modello Unico

In Cogoleto (GE), Via Nino Baglietto n. 3.

Davanti a me Dott. FILIPPO D'AMORE, Notaio in Cogoleto ed iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari,
E' COMPARSA

- POLLINO ANTONELLA, nata a Genova il 24 gennaio 1967, residente a Cogoleto, in Piazza Poggi n. 20/6, codice fiscale PLL NNL 67A64 D969V, agente nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della **"FONDAZIONE PIO LASCITO NINO BAGLIETTO"**, avente sede in Cogoleto (GE), Via Nino Baglietto n. 3, codice fiscale: 00902420108, ente riconosciuto con D.G.R. n. 1609 in data 16 dicembre 2003, ed iscritto al n. 477 del Registro delle Persone Giuridiche istituito dalla Regione Liguria, in forza dei poteri alla medesima attribuiti dal vigente Statuto Sociale.

Detta Comparsante, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi dichiara essere qui riunito in questo luogo, giorno ed ora il Consiglio di Amministrazione del predetto Ente, di cui essa stessa assume la presidenza, e mi incarica di redigerne il verbale.

La stessa accerta e mi fa constatare che:

- é presente l'intero Consiglio di Amministrazione, nelle persone di sé medesima, Presidente, e dei Signori Gallo Vittorio, nato a Genova il 9 maggio 1961, Vice Presidente, Bruschi Silvia, nata a Genova il 3 maggio 1963, Calcagno Laura, nata a Genova il 6 febbraio 1988 e Murmura Ilaria, nata a Genova l'1 ottobre 1974, Consiglieri.

Quanto sopra premesso il Presidente dichiara validamente costituita la presente adunanza a norma di legge e di Statuto, atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- trasformazione in fondazione - impresa sociale e conseguente adozione di un nuovo statuto conforme ai D.Lgs. 112/2017 e 117/2017 "Codice del Terzo Settore".

Iniziando la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra come il Consiglio di Amministrazione abbia conferito incarico all'esperto Dott. Giovanni Battista Raggi, affinché il suddetto professionista potesse valutare le modalità di adeguamento dello statuto della Fondazione al c.d. "Codice del Terzo Settore"; il Dott. Raggi ha espresso il proprio parere in data 15 giugno 2020, concludendo per la opportunità e convenienza della adozione di uno Statuto radicalmente rivisto, che, da un lato, sia conforme alla nuova disciplina degli enti del terzo settore e, dall'altro, consenta all'ente l'inquadramento come "impresa sociale".

Sulla scorta del detto parere, il Presidente, quindi, propone al Consiglio l'adozione di un nuovo testo di statuto, del quale dà lettura.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, secondo l'accertamento

fattone dal Presidente

DELIBERA

A) di trasformare la "FONDAZIONE PIO LASCITO NINO BAGLIETTO" in Impresa Sociale, con denominazione "**PIO LASCITO NINO BAGLIETTO - IMPRESA SOCIALE**";

B) di adottare un nuovo testo di Statuto, conforme al disposto del D. Lgs. 117/2017, che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**";

C) di autorizzare il Presidente ad apportare allo Statuto approvato le modifiche che fossero richieste dai competenti uffici al fini di mantenere l'iscrizione al registro del terzo settore, nonchè ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore di cui al Dlgs.117/17;

D) di nominare il Dott. Giovanni Battista Raggi, nato a Genova il 25 gennaio 1973 e residente a Genova, Corso Carlo Armellini n.2/5, codice fiscale RGG GNN 73A25 D969Z, quale Sindaco Unico, sino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, dandosi atto che il Dott. Raggi Giovanni Battista risulta iscritto al Registro dei Revisori Legali al numero 120170.

Null'altro essendovi da deliberare l'adunanza viene chiusa alle ore quindici e minuti trenta.

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto che, unitamente a quanto allegato, ho letto alla comparente la quale dichiara di approvarlo perchè conforme alla sua volontà.

Scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzi meccanici, in parte da me in un foglio di cui occupa due intere pagine e quanto di questa. Sottoscritto alle ore quindici e minuti trenta.

F.to Pollino Antonella

Filippo D'Amore notaio

FONDAZIONE BAGLIETTO

STATUTO

TITOLO I

Origine, natura, scopi, utenti e mezzi

PREMESSA STORICA

1. Il Pio Lascito "Nino Baglietto"^{as}, avente sede in Cogoleto (Ge) Via Nino Baglietto 3, fu fondato dal cav. Benedetto vulgo Nino Baglietto con testamento segreto 12 giugno 1913, depositato in atti del notaio Cigliuti di Varazze (Sv), aperto e pubblicato il 22 giugno 1918.

L'Ente fu eretto in Ente Morale con Regio Decreto del 24.11.1921.

Lo Statuto originario dell'Istituto fu approvato con il Decreto di erezione suindicato e modificato con delibera dell'Ente n° 141 del 24.11.1994 approvata con D.G.R. REGIONE LIGURIA n° 2536 del 28.07.1995.

In adempimento al Decreto Legislativo 4 maggio 2001 n° 207 (Riordino del sistema delle Istituzioni di assistenza e beneficenza a norma dell'art. 10 della Legge n° 328 del 8 novembre 2000) ed al Regolamento Regionale n° 6/Reg. della Regione Liguria del 18 marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento per la classificazione e trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza IPAB), il Pio Lascito "Nino Baglietto" il 18.09.2003 ha deliberato la propria trasformazione in Fondazione di diritto privato senza fini di lucro.

La Regione Liguria con D.G.R. n° 1609 del 16.12.2003, ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato all'Ente, mediante iscrizione al n° 477 del Registro delle persone giuridiche di diritto privato, istituito presso la Regione Liguria ai sensi del DPR 361/2000.

Art. 1 Denominazione – Sede

1 E' una Fondazione denominata "PIO LASCITO 'NINO BAGLIETTO' - IMPRESA SOCIALE".

3. La Fondazione impiega la denominazione "impresa sociale", in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione diretta al pubblico.

3. La Fondazione ha la sua sede legale in Cogoleto.

4. Il Consiglio di Amministrazione potrà trasferire la sede all'interno del Comune di Cogoleto, nonché istituire sedi secondarie, uffici o centri operativi, oltre quelli già esistenti, ove svolgere l'attività dell'Istituto.

Art. 2 Scopo sociale e attività

1. La Fondazione esercita in via stabile e principale le attività di impresa di interesse generale di cui al presente articolo, senza scopo di lucro e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento degli utenti, dei lavoratori e degli altri soggetti interessati alle proprie attività.

2. Gli scopi istituzionali della Fondazione, così come previsti dal Regio Decreto 24.11.1921, che recepisce la volontà espresse nel testamento segreto del Cav. Benedetto Baglietto, detto Nino, sono:

- a. la residenza, la cura, la riabilitazione di anziani che non possono essere assistiti a domicilio o nelle strutture sanitarie ordinarie e che richiedono trattamenti continui (Residenza Protetta o R.S.A. di mantenimento); persone incapaci per ragioni di età e di salute a provvedere al proprio sostentamento e prive di parenti tenuti per legge ed in grado di fornire loro i necessari alimenti. ;
- b. la residenza, anche temporanea, la cura, la riabilitazione dei disabili di ogni età;
- c. Il perseguimento, più in generale, di finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, nonché della beneficenza.

3. A tale scopo l'Istituto, agendo su tutto il territorio nazionale ed anche a livello internazionale, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale svolgendo le seguenti attività di cui all'art. 2 D. Lgs 112/2017:

- lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni (art. 1 lett. a) D. Lgs. n. 112/2017)

- lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001 (art. 1 lett. c) D. Lgs. n. 112/2017)
- lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

4. Subordinatamente al perseguimento dello scopo di cui al precedente comma, la Fondazione può svolgere le predette attività, validamente utilizzando le proprie competenze, anche allo scopo di migliorare le condizioni di vita di soggetti affetti da altre disabilità o colpiti da altre condizioni di svantaggio o di non autosufficienza.

5. La Fondazione può svolgere tutte le attività secondarie o strumentali agli scopi istituzionali, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge (art. 2 c. 3 D.Lgs. n. 112/2017).

6. La Fondazione potrà costituire e partecipare ad altre fondazioni, associazioni, società o altri enti, individuando le forme di collegamento, sinergia e supporto fra le varie organizzazioni, e istituire specifiche strutture operative, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 112/2017.

7. La Fondazione potrà promuovere la raccolta di fondi allo scopo di finanziare la propria attività, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Art.3 Assenza di scopo di lucro

1. La Fondazione esclude qualsiasi finalità di lucro e destina tutti gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento delle attività statutarie o ad incremento del proprio patrimonio.

2. Alla Fondazione, in ogni tempo, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve comunque denominati a favore di lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione della cessazione del rapporto, con precisazione che si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le attività di cui all'art. 3 comma 2 del D.Lgs 112/2017.

Art. 4 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione Pio Lascito Nino Baglietto comprende tutti i beni mobili ed immobili risultanti dagli inventari redatti ed aggiornati periodicamente dall'Ente..

2. Esso si compone di:

- a) un fondo di dotazione di valore non inferiore ad Euro 30.000,00, che costituisce il patrimonio minimo della Fondazione strumentale al mantenimento della personalità giuridica;
- b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

3. Il valore del fondo di dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua inerzia, il Collegio Sindacale devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.



4. Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

5. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili non effettuati con le forme dell'asta pubblica sono trasmessi alla Regione per la preventiva autorizzazione.

Art. 5 Utenti

1. L'intervento della Fondazione si conforma ai principi dell'autodeterminazione degli individui nella scelta di vita, al rispetto della dignità umana e mira alla migliore e completa realizzazione della personalità degli utenti.

2. L'Istituto respinge i metodi dell'assistenza segregante e emarginante e si impegna a sostenere i diritti degli anziani e dei disabili.

3. L'Istituto opera armonizzando ed integrando le proprie attività all'interno del servizio sanitario nazionale, del sistema della sicurezza sociale e dell'istruzione nonché nell'ambito delle iniziative di ricerca a livello nazionale e internazionale.
4. A tale fine l'Istituto realizza rapporti di collaborazione con le istituzioni, associazioni e società competenti dei suddetti settori, anche tramite specifiche partecipazioni e convenzioni.
5. I diritti degli utenti e le modalità di ammissione alle prestazioni dell'Istituto sono disciplinate da appositi regolamenti interni.

TITOLO II

Organi dell'Istituto

Art. 6 Organi

1. Sono organi dell'Istituto:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Collegio Sindacale.

CAPO I

Il Presidente

Art. 7 Durata

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione.
2. Il Presidente dura in carica per cinque anni dall'elezione, sempre che conservi l'ufficio di Consigliere, e può essere rieletto.

Art. 8 Competenze

1. Il Presidente:
 - a) ha la legale rappresentanza, anche processuale, dell'Istituto nei confronti dei terzi. Può essere convenuto in giudizio in nome dell'Istituto per qualunque motivo. Non può agire in giudizio o compromettere in arbitri se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ;
 - c) cura, anche attraverso direttive agli uffici, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e l'osservanza da parte dei dipendenti delle norme che regolano la vita dell'Istituto;
 - d) firma la corrispondenza e tutti gli atti relativi ad acquisti, vendite, contratti ed ogni altra specie di obbligazione verso enti pubblici ovvero privati;
 - e) può delegare la firma di particolari atti o categorie di atti a componenti il Consiglio di Amministrazione ovvero a dipendenti della Fondazione;
 - f) provvede a tutti gli interventi idonei ad assicurare l'ordinato svolgersi della vita della Fondazione non previsti tra le competenze di altri organi dell'Ente;
 - g) in caso di urgenza che non ammette dilazione, provvede mediante motivati atti, ad adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la continuità delle funzioni della Fondazione, ancorché di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva sempre la ratifica dell'operato da parte del Consiglio;
 - h) relaziona alla Consiglio di Amministrazione al riguardo degli atti adottati ai sensi del precedente punto g) per la necessaria ratifica;
 - i) indice le elezioni, qualora si superino due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, da svolgersi con modalità concordate con le rappresentanze sindacali, per la designazione da parte dei lavoratori e degli utenti di un componente del Consiglio di Amministrazione e di un componente del Collegio Sindacale, nominando i designati allo svolgimento delle funzioni di Presidente di seggio e di scrutatori;
 - j) compie gli atti che il Consiglio di Amministrazione abbia ad esso delegato.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutti i poteri ad esso spettanti vengono esercitati dal Vice Presidente. In assenza od impedimento del Vice Presidente, ne farà le veci il consigliere più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Capo II

Il Consiglio di Amministrazione

Art. 9 Composizione e durata

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri (compreso il Presidente) nominati in numero di quattro dal Comune di Cogoleto e in numero di uno dalla Città Metropolitana di Genova, aumentati, qualora si superino due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, a sei membri, aggiungendosi ai precedenti un membro nominato da una specifica assemblea di lavoratori e utenti, regolamentata da apposito regolamento interno.

2. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione si applica l'articolo 2382 del codice civile. Essi devono inoltre, a pena di decadenza, non avere interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Istituto.

3. I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili senza limite.

4. Le dimissioni degli amministratori non sono immediatamente efficaci e sono revocabili entro i successivi trenta giorni. In caso di dimissioni di uno dei Componenti del Consiglio, la Fondazione attiva le procedure per la surroga del dimissionario. Gli amministratori nominati restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione

5. La decadenza degli amministratori, a seguito di naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione, opera dalla nomina del nuovo Consiglio.

6. La decadenza dei singoli consiglieri, opera dalla nomina del surrogante. Essa è tuttavia immediata, in caso di decesso, grave impedimenti per motivi di salute, sopraggiunti motivi di incompatibilità.

7. I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

8. La revoca dei singoli amministratori è disposta dall'organo che ha provveduto alla nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per gravi violazioni di legge o del presente Statuto. La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti e seguenti contraddittorio in forma scritta, salva l'audizione personale. In caso di proposta di revoca, il consigliere è sospeso immediatamente dalle sue funzioni, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione. Se la proposta riguarda il Presidente, o vice Presidente, assume le relative funzioni il Consigliere Anziano

9. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa con diritto di parola il Responsabile Amministrazione dell'Ente, anche nell'ottica della partecipazione al processo decisionale da parte dei dipendenti e degli utenti

Art. 10 Convocazione


1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno sei volte all'anno, con avviso recapitato almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza anche con un preavviso minimo di 24 ore, al domicilio dei singoli membri a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata, o altro mezzo di comunicazione equivalente su richiesta dell'interessato.

2. Deve inoltre essere convocato se il Collegio Sindacale o almeno tre Consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata al Presidente.

3. L'avviso di convocazione deve portare l'indicazione delle pratiche da trattare.

Art. 11 Funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito se sono presenti fisicamente o in audiovideo conferenza almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica. Nel caso della audiovideo conferenza sarà necessario che il Presidente e il



Segretario della riunione possano individuare e riconoscere ogni partecipante. Sarà inoltre necessario che il sistema tecnologico consenta una libertà di discussione e di votazione su tutti i punti all'ordine del giorno.

2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare dai verbali delle sedute.

3. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione, fermo restando, in caso di sua assenza o impedimento, quanto previsto al precedente art. 8, comma 2.

4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. In caso di deliberazioni inerenti le modifiche dello statuto sociale, il quorum deliberativo richiesto sarà pari a 2/3 dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

5. Per le deliberazioni riguardanti persone, le votazioni avvengono preferibilmente a scrutinio segreto.

6. E' ammessa la possibilità che le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificati tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e chi procede a redigere il verbale della riunione, di norma presso la sede legale e comunque in Italia.

7. I membri del Consiglio di Amministrazione esercitano le loro funzioni personalmente.

8. I Consiglieri che per tre volte consecutive, e senza giustificazione, non intervengano alle riunioni del Consiglio, nella successiva riunione, qualora non intervengano, saranno dichiarati decaduti dalla loro carica con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, notificata con lettera raccomandata, o posta elettronica certificata, o altro mezzo di comunicazione equivalente su richiesta dell'interessato.

9. Le dimissioni dei Consiglieri diventano efficaci con la presa d'atto del Consiglio nella prima riunione successiva.

I membri del Consiglio di Amministrazione di nomina del Comune o della Città Metropolitana che vengano meno per dimissioni o per qualunque altra causa saranno sostituiti con nomina da parte dell'Ente Pubblico relativo. Il consigliere così eletto rimarrà in carica soltanto fino alla scadenza del mandato del Consigliere cessato che è stato chiamato a sostituire.

11. Il membro del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 1 eletto dai lavoratori e dagli utenti che venga meno per dimissioni o per qualunque altra causa sarà sostituito dai lavoratori e dagli utenti mediante apposite elezioni indette dal Presidente. Il consigliere così eletto rimarrà in carica soltanto fino alla scadenza del mandato del Consigliere cessato che è stato chiamato a sostituire.

Art. 12 Competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione:

- a) elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente;
- b) predispose il Bilancio annuale di Esercizio e il Bilancio Sociale e approva il Bilancio di Previsione, provvedendo ad eventuali variazioni;
- c) approva e modifica i regolamenti volti a garantire l'efficienza dei servizi e ogni altro regolamento interno;
- d) delibera sugli atti di alienazione e sulla costituzione di diritti reali, anche di garanzia, aventi ad oggetto beni immobili della Fondazione;
- e) delibera sull'accettazione di eredità, legati e donazioni, anche qualora contengano oneri a carico dell'Istituto;
- f) delibera riguardo le liti attive e passive e relative transazioni;
- g) delibera la costituzione di specifiche strutture e la partecipazione dell'Istituto a specifiche organizzazioni, enti e società;
- h) fissa i criteri, le modalità e le competenze per la stipula di contratti, appalti e forniture e per l'individuazione dei contraenti;
- i) assume e licenzia il personale dell'Istituto;
- j) delibera l'ammissione alle prestazioni dell'Istituto nei casi non previsti dagli appositi regolamenti interni;
- k) ratifica gli atti di propria competenza compiuti in via d'urgenza dal Presidente o da chi ne fa le veci e ad essa sottoposti nella prima seduta successiva al compimento dell'atto;

- l) sorveglia il funzionamento della Fondazione, ne cura gli interessi materiali e morali e promuove con i mezzi del caso il suo sviluppo;
- m) approva le modifiche allo statuto;
- n) decide il trasferimento della sede all'interno del Comune di Cogoletto, nonché l'istituzione di sedi secondarie, uffici o centri operativi, oltre quelli già esistenti, ove svolgere l'attività dell'Istituto;
- o) delibera su ogni altra questione anche non rientrante nell'attività di gestione, sottoposta al suo esame dal Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente l'adozione di atti di propria competenza.

Art. 13 Verbali

1. I verbali del Consiglio di Amministrazione sono redatti da un segretario verbalizzante designato dal Presidente e sottoscritti dal verbalizzante e dal Presidente.

2. Quando un Consigliere desidera che una propria dichiarazione od un fatto siano iscritti a verbale deve fare espressa richiesta.

Capo IV Il Collegio Sindacale

Art. 14 Composizione, durata, funzionamento

1. L'Organo è costituito da un Sindaco Unico iscritto all'Albo dei Revisori Legali, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2399 del codice civile. Laddove si superassero due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, l'organo sarà Collegiale e composto da tre membri, di cui uno nominato da una specifica assemblea di lavoratori e utenti, regolamentata da apposito regolamento interno.

2. Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale dura in carica per cinque esercizi.

3. Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale può in ogni tempo effettuare verifiche ed esaminare gli atti dell'Istituto, e ha i compiti e le prerogative di cui all'art. 10 del D Lgs n. 112/2017.

4. Nei casi previsti dalla legge il Collegio Sindacale svolge anche la funzione di Revisore Contabile

Art. 15 Competenze

1. Oltre ai doveri e ai diritti spettanti per legge, compete al Sindaco Unico:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- b) monitorare l'osservanza degli scopi della Fondazione;
- c) esercitare la revisione legale
- d) esaminare i libri contabili per constatarne la regolare tenuta;
- a) esaminare la regolarità delle procedure e dei comportamenti in ordine alla gestione finanziaria e contabile dell'Ente;
- b) eseguire la verifica di cassa;
- c) esaminare il Bilancio di Esercizio e il Bilancio Sociale che, insieme a tutta la documentazione relativa, dovranno essere messi a sua disposizione almeno venti giorni prima della data di convocazione del Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvarli, ed attestare che il Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9 comma 2 del D. Lgs. n. 112/2017;
- d) presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione scritta sul Bilancio di Esercizio, relazione che dovrà essere posta a disposizione dei Consiglieri, con la documentazione allegata, almeno cinque giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata ad approvare il bilancio;



- e) partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e rispondere agli eventuali quesiti posti su materie di sua competenza.

Capo V

Partecipazione

Art. 16 Principi

1. La Fondazione promuove e riconosce la partecipazione degli utenti e dei loro familiari e dei lavoratori alla vita della Fondazione ed inoltre quella di coloro che nel territorio, ed in particolare nella città di Cogoleto, sono rappresentativi negli ambiti istituzionali, sociali, culturali, sportivi, finanziari ed imprenditoriali.
2. La partecipazione di tali soggetti riferita alle questioni che riguardano la qualità dei servizi e le condizioni di lavoro è disciplinata da appositi regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione che possono prevedere l'istituzione di assemblee, commissioni o altri organismi con funzioni consultive.
3. La nomina da parte dei lavoratori e degli utenti, laddove si superino due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà di un componente del Consiglio di Amministrazione e di un componente del Collegio Sindacale, deve risultare dal verbale delle operazioni di scrutinio che deve indicare le modalità di svolgimento della consultazione.
4. La partecipazione è anche assicurata dalla presenza del Responsabile Amministrativo dell'Ente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

TITOLO III

Norme generali e di contabilità

Art. 17 Esercizio finanziario - Bilanci

1. L'esercizio finanziario termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. E' obbligatorio redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.
2. La Fondazione deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.
3. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci

Art. 18 Emolumenti

1. I compensi corrisposti ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali dovranno in ogni caso essere proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, nel rispetto delle vigenti normative.
2. Al Presidente, al Vice Presidente ed ai Consiglieri vengono rimborsate, previa presentazione della documentazione necessaria, le spese sostenute per i compiti svolti nell'interesse dell'Ente e per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
3. E' vietata la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h).

Art. 19 Libri verbali

1. Oltre le scritture contabili prescritte dalla legge, la Fondazione tiene:
 - a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale
2. Ciascun libro è tenuto a cura dell'organo cui si riferisce.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 20 Scioglimento

1. La Fondazione si scioglie al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 27 c.c. .

Art. 21 Devoluzione

1. In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, della Fondazione, i beni che restano, dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali di cui all'articolo 16, comma 1, del D. Lgs. n. 112/2017, conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge,

Art. 22 Benefattori

1. I benefattori della Fondazione saranno ricordati a perpetua riconoscenza dei cittadini nelle forme ritenute più idonee.

Polliuo

